



â??Condotta moralmente discutibile ma nessuna prova di stupro da Lucarelli jr e Apolloniâ?•, le motivazioni dellâ??assoluzione

Descrizione

(Adnkronos) â??

Una â??condotta moralmente discutibileâ?•, ma nessuna costrizione evidente e nessuna prova â?? oltre ogni ragionevole dubbio â?? sulla responsabilit  degli imputati. Eâ?? uno dei passaggi delle motivazioni con cui i giudici della Corte d Appello di Milano hanno ribaltato il verdetto di primo grado e assolto, lo scorso aprile, i calciatori Mattia Lucarelli, figlio dellâ??ex attaccante del Livorno Cristiano, e Federico Apolloni, entrambi accusati con tre loro amici, di stupro di gruppo â?? avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022 a Milano â?? ai danni di una studentessa statunitense.

â??Insufficientiâ?• gli elementi â?? a dire dei giudici della prima sezione penale â?? per attribuire alla giovane uno stato di acuta intossicazione da alcol â??tale da escluderne la capacit  di prestare un valido consenso ai rapporti sessualiâ?•, anche perch  nellâ??ultimo filmato realizzato dagli imputati, allâ??interno dellâ??abitazione, â??la ragazza appare vigile e reattiva: risponde alle battute dei ragazzi e reagisce immediatamente al tocco indesideratoâ?• da parte di uno degli imputati, â??manifestando in modo inequivoco il proprio dissensoâ?•. Anche i messaggi inviati allâ??amica â??denotano una certa lucidit  â?•.

Le immagini, a dire della Corte, â??mostrano che   la stessa persona offesa ad assumere iniziative di natura sessualeâ?• nei confronti di Apolloni, e rendono evidente il momento in cui la ragazza esplicita il dissenso nei confronti di uno degli imputati. A quel punto lâ??atmosfera cambia: tutti lasciano la stanza intuendo lâ??interesse della giovane solo per il calciatore, cos  dimostrando â?? scrivono nelle motivazioni â?? che â??era in grado di selezionare le condotte desiderate da quelle non desiderate e di manifestare in modo chiaro il proprio dissenso rispetto alle secondeâ?•.

Lâ??invito ad andare nellâ??appartamento, il linguaggio â??volgare e sessualmente esplicito, lâ??atmosfera goliardica e lâ??attrazione verso Apolloni â?? non assumono, di per s , il significato univoco di una manovra induttiva abusivaâ?•, ma di un â??â??comuneâ?? proposito sessuale e di un clima di eccitazione collettiva, ma non provano affatto, con la dovuta certezza probatoria, che il successivo consenso sia stato ottenuto mediante una pressione subdola, n  che la persona offesa abbia aderito allâ??atto sessuale per effetto di una minorata capacit  di resistenza scientemente

sfruttata dagli imputati?•.

Per contestare l'induzione non è sufficiente dimostrare che gli imputati avessero reato in un contesto favorevole per il loro proposito sessuale, ma occorre accertare che essi abbiano posto in essere una condotta concretamente abusiva, diretta a sfruttare una specifica condizione di inferiorità della vittima per determinarla ad atti che, in assenza di tale condotta, non avrebbe compiuto. Nel caso di specie tale nesso causale non è dimostrato. Le battute esplicite, l'atteggiamento seduttivo di Apolloni e la stessa volgarità del contesto non consentono, isolatamente o nel loro complesso, di distinguere con certezza una dinamica di induzione penalmente rilevante da una dinamica relazionale certamente censurabile, ma non univocamente riconducibile alla fattispecie incriminatrice.

In sintesi se il dato iniziale conferma la rappresentazione di un proposito sessuale collettivo e di una condotta moralmente discutibile, non consente di inferire, con la certezza richiesta in sede penale, l'esistenza di una condotta induttiva abusiva, la persistente attualità di un accordo di gruppo, la consapevole utilizzazione di una condizione di inferiorità psichica effettiva e riconoscibile della persona offesa conclude la Corte presieduta da Alessandro Santangelo.

••

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Luglio 23, 2026

Autore

redazione